



Ministero della Difesa

Il Capo di Gabinetto

- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, adottato in forza dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni e, in particolare:
- l’articolo 1, comma 4, lettera a), a mente del quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;
 - l’articolo 4, comma 4, secondo cui “*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*”;
 - l’articolo 20, comma 1, a mente del quale “*Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione*”;
 - l’art. 20, comma 3, secondo cui “*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4*”;
- VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 17, comma 4, secondo cui “*A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell’economia e delle Finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ... [omissis] ... L’acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate ... [omissis]...*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare, l’articolo 535 ai sensi del quale: “*E’ costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell’attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse*

prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate ... [omissis] ..., nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione ... [omissis] ...” ;

VISTI i decreti sottoscritti dal Capo di Gabinetto in data 30 settembre 2017, 28 dicembre 2018, 28 agosto 2020, 1° ottobre 2021, 2 dicembre 2021 e 21 novembre 2022 attestanti, per l'anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 l'insussistenza dei presupposti, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per procedere alla predisposizione di un piano di riassetto teso alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società Difesa Servizi S.p.a.;

RITENUTO di poter ricondurre l'attività esercitata dalla società Difesa Servizi Spa a beneficio del Ministero titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza nell'ambito di quanto previsto alla lettera d) dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

CONSIDERATA l'avvenuta iscrizione del Ministero della difesa nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, tra le quali figura la società Difesa Servizi S.p.a.;

RITENUTA non sussistente alcuna delle ipotesi previste all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tali da rendere necessaria la predisposizione di un piano di riassetto teso alla razionalizzazione, fusione o soppressione della società Difesa Servizi S.p.a.;

RITENUTO pertanto, indispensabile mantenere la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi S.p.A. ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Dicastero stesso senza apportare modificazione alcuna alla organizzazione societaria;

DECRETA

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è mantenuta, per l'anno 2024, la partecipazione azionaria detenuta dal Ministero della difesa in Difesa Servizi S.p.A. e non si procede alla predisposizione di piani di riassetto tesi alla razionalizzazione, fusione o soppressione della stessa.
2. Il presente provvedimento è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Roma, 05 DIC. 2023

IL CAPO DI GABINETTO
Gen. C.A. Giovanni Maria IANNUCCI